

Rep. n.

Prot. n.0000

/2012

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI VILLAVERLA

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO PERIODO 01.06.2012-31.05.2014**

L'anno duemiladodici, addì del mese di,
negli uffici comunali presso la Sede Municipale ubicata
in Piazza delle Fornaci n.1 Villaverla (VI)

AVANTI A ME

dott. Emanuele Gaetano, Segretario Comunale, autorizzato
a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.
Lgs. n. 267/2000,

SONO COMPARI

1) il sig. Cunico Giuliano, nato a Vicenza il 04/06/1977,
nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico,
domiciliata per la carica in Villaverla e legale
rappresentante del Comune di Villaverla in virtù di
provvedimento di nomina del Commissario Straordinario n.
9/2011 del 23.12.2011, c.f. 00241700244;

2) il sig., nato a il
..... e residente in via
..... -, in
qualità di Presidente e legale rappresentante della

Società Cooperativa Sociale, con sede in via, partita IVA e c.f. dichiarati n., di seguito appaltatore.

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante mi sono accertato.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n./2012 del, è stato affidato definitivamente l'appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 01/06/2012-31/05/2014 alla Società Cooperativa Sociale con sede a

Ciò premesso, di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Il Responsabile del Settore Tecnico dà e concede all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 01/06/2012-31/05/2014, CIG

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente contratto e nell'allegato (sub A) capitolato

speciale di appalto parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

ART. 1 - *Durata del contratto*

1. Il contratto decorre dal 01.06.2012 e scade il 31.05.2014.

ART. 2 - *Valore del contratto, corrispettivo e tracciabilità dei pagamenti*

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto viene stimato in €, che costituisce il valore del presente contratto, oltre IVA nella misura di legge.

2. Alla fine di ogni mese l'appaltatore provvederà alla fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate, ed il pagamento dei corrispettivi è effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture mensili riscontrate regolari. Il termine si intende rispettato con la consegna al Tesoriere incaricato dalla stazione appaltante del mandato di pagamento.

3. In caso di contestazione e fino a risoluzione della stessa, il Comune si riserva di trattenere fino ad un massimo del 100% dell'ammontare complessivo della fattura.

4. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del

13.08.2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, e si impegna altresì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

5. L'appaltatore ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato: e precisato che le persone delegate ad operare su di esso sono, C.F.

6. L'Appaltatore deve completare le fatture relative al presente contratto con gli estremi del contratto, con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente appalto, con il numero dell'impegno di spesa e con il CIG.....

7. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal Comune di Villaverla, che saranno accreditati, ai sensi della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sul conto corrente dedicato sopra citato.

ART. 3 - *Obblighi a carico dell'appaltatore*

1. Sono a carico dell'appaltatore e quindi comprese nel prezzo dell'appalto:

- a) tutte le spese relative al personale secondo il C.C.N.L. e i relativi oneri riflessi;
- b) tutte le spese relative ai consumi e alle manutenzioni ordinarie e periodiche dei mezzi e delle

attrezzature necessarie per la corretta gestione del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del capitolato speciale di appalto;

c) tutte le spese generali, imposte e tasse (esclusa l'IVA), spese contrattuali ecc..

d) tutte le altre spese non espressamente elencate, ma necessarie alla corretta gestione del servizio.

2. L'Appaltatore si rende disponibile ad impiegare persone svantaggiate provenienti dal Comune di Villaverla in collaborazione con il Comune stesso e con il SILAS dell'ULSS n. 4.

ART. 4 - Responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per eventi dannosi che, in dipendenza del servizio, possano coinvolgere i propri mezzi e dipendenti o terzi; a tal fine ha stipulato la polizza assicurativa n. con la Compagnia agenzia di per un importo di € per RCT e € per RCO per sinistro

ART. 5 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva per un importo di € (.....) ridotto alla metà rispetto al 10% dell'importo

contrattuale, essendo la Cooperativa in possesso del certificato di qualità ISO 9001:2008, n. del con scadenza il, mediante fideiussione bancaria n. del rilasciata dalla

Detta garanzia sarà svincolata a termini di legge.

2. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Villaverla abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 6 - Inadempienze e penalità

1. L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune.

2. In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, il Comune applicherà una penale pari al 50% del costo della prestazione non eseguita e addebiterà all'appaltatore l'eventuale maggior costo del servizio. A tal fine il Comune si avvarrà della cauzione definitiva di cui all'art. 5.

3. Ove le inadempienze assumessero particolare gravità o causassero ripetute interruzioni del servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di

richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

4. Il Comune attraverso i propri uffici accerta periodicamente lo stato di attuazione del servizio di manutenzione del verde pubblico.

ART. 7 - *Subappalto e cessione del contratto*

1. Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, a pena di nullità.

2. È vietato il subappalto del presente contratto.

ART. 8 - *Personale del fornitore*

1. Il servizio deve essere svolto con personale professionalmente preparato e qualificato.

2. L'appaltatore dichiara di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale del lavoro della categoria.

3. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 9 - *Elezione di domicilio*

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio

presso il Municipio di Villaverla.

ART. 10 - *Controversie*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Vicenza.

ART. 11 - *Protocollo di legalità*

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", siglato a Venezia in data 09/02/2012, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto.

Nel caso le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.

La Stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche", di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito

nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Sono espressamente richiamati nel presente contratto tutti gli obblighi previsti nel citato Protocollo di legalità. Si rinvia in materia a quanto descritto all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 12 - *Risoluzione di diritto del contratto*

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 6 il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e altresì di incamerare la cauzione, allorquando l'appaltatore:

- a) perda i requisiti di idoneità;
- b) destini al servizio personale privo della prescritta qualificazione professionale;
- c) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.

2. il contratto sarà risolto altresì in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti ed a

quanto disposto nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto in tema di protocollo di legalità.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere b) e c), l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da una diffida intimata all'appaltatore ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito nella diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

4. La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva per fare fronte alle spese sostenute al riguardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno che la cauzione non copra.

ART. 13 - Recesso

1. Al Comune è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto nei seguenti casi:

a) nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'appalto del servizio;

b) qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione o sospensione del servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità;

ART. 14 - *Trattamento dei dati personali*

1. I dati personali dell'appaltatore o di altri soggetti

conosciuti in relazione all'espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti presso l'Ufficio Contratti del Comune ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati con il presente atto.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'impossibilità di stipulazione del presente contratto e di gestione dei conseguenti adempimenti contrattuali.

ART. 15 - *Spese del contratto*

1. Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc., fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune, sono a carico della ditta appaltatrice.

2. Il presente contratto riguarda prestazione di servizi soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B) del D.P.R. 642/1972 ed in ragione di ciò sarà applicata la riduzione al 50% dei diritti di segreteria da versare ai sensi della tabella D allegata all'art. 40 della L. 604/1962.

ART. 16 - *Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile e

della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Del presente contratto ho dato lettura alle parti che, lo confermano e lo sottoscrivono alle ore (.....), in segno di completa e fedele espressione della loro volontà. Redatto da persona di mia fiducia ma per mia cura, si compone di numero 13 (.....) facciate interamente scritte e di numero(.....) righe della presente facciata, escluse le firme.

Il Responsabile del Settore

L'Appaltatore

Il Segretario Comunale rogante